



*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**OGGETTO: DDL LORENZIN LA POSIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ODONTOIATRIA.**

Quale Presidente della Commissione Albo Odontoiatri della FNOmCeO, che rappresenta oltre 60 mila iscritti all'Albo degli Odontoiatri, devo sottolineare che l'attuale stesura del Ddl n. 3868 relativo alla riforma dell'ordinamento delle professioni sanitarie non consente di superare questioni da tempo evidenziate per quanto concerne la piena rappresentanza e rappresentatività della professione odontoiatrica a livello ordinistico.

In particolare l'attuale stesura dell'art. 4 del Ddl si limita a prevedere parziali modifiche ai "numeri" della rappresentanza odontoiatrica all'interno dell'Ordine dei medici senza però garantirne una vera rappresentanza legale a livello istituzionale, organizzativo ed economico in contrasto, con i principi ispiratori del presente provvedimento legislativo.

Risulta poi evidente una mancanza di coerenza fra le norme che disciplinano le funzioni e i compiti delle commissioni Albo odontoiatri a livello provinciale rispetto a quelli meno importanti attribuiti a livello nazionale.

Gli odontoiatri esprimono poi motivata preoccupazione per quanto riguarda il testo degli articoli 5 e 6 del disegno di legge dedicati alla istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie e alla individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie.

Il rischio, paventato dallo stesso legislatore, è quello di creare pericolose sovrapposizioni di competenze, specialmente nell'ambito della professione odontoiatrica, ingenerando confusione sugli ambiti di competenza dei professionisti per quanto riguarda l'attività di diagnosi cura e terapia delle malattie del cavo orale che, ai sensi della legge 24 luglio 1985 n. 409 e s.m.i., sono riservate esclusivamente ai professionisti iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non può poi essere dimenticato il rischio di utilizzare il percorso istitutivo di nuove professioni sanitarie, per inserire, in un ambito non coerente, alcune attività, come quelle dell'odontotecnico, che nulla hanno a che vedere con la tutela della salute e che quindi non hanno alcuna motivazione per un surrettizio inserimento nell'area delle professioni sanitarie stesse. Alcuni emendamenti recentemente presentati fanno comprendere quanto questo pericolo sia attuale e quanto sia necessario impedirne il percorso.

La professione odontoiatrica ritiene, invece, assolutamente necessario, inserire nel disegno di legge una specifica norma che modifichi il testo dell'art. 1, comma 157, della legge 4 agosto 2017 n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"). Tale comma, prevede, infatti, la possibilità di esercitare direttamente l'attività medica odontoiatrica, riservata ad una professione intellettuale protetta a società commerciali, in contrasto con la Costituzione e le leggi dello Stato. Con la sola debolissima garanzia della presenza di un direttore sanitario iscritto all'Albo degli odontoiatri. Tutto questo introduce, unico esempio nell'ambito delle professioni regolamentate, modelli di esercizio commerciale che configurano con il diritto alla salute e si pongono in contraddizione con i regimi fiscali e previdenziali vigenti negli altri settori della sanità, creando distorsioni nel mercato e concorrenza sleale.

La stessa legge sulla concorrenza, ad esempio, prevede per le società di capitali operanti nell'esercizio della farmacia, la possibilità di controllare direttamente o indirettamente non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma e per la professione forense, esercitata in forma societaria, una quota di capitale non superiore al 30%.

Non si comprendono i motivi per cui queste disposizioni non possano essere applicate anche nel settore odontoiatrico, fermo restando che il legislatore, aveva già provveduto a disciplinare l'attività delle società commerciali, in ambito professionale, attraverso lo strumento delle società tra professionisti (art. 10, comma 3-11 della legge 11 novembre 2011 n. 183).

La professione odontoiatrica ritiene quindi fondamentale intervenire in modo virtuoso sulla recente normativa di cui alla legge concorrenza per ripristinare il corretto esercizio dell'attività professionale odontoiatrica, in qualsiasi ambito svolta, che trova il proprio alveo già nelle preleggi (art. 33.5 Costituzione, art. 348 c.p., art. 2231 c.c.) a tutela della salute dei cittadini e della qualità delle prestazioni mediche odontoiatriche stesse.

I rappresentanti della professione odontoiatrica devono poi ancora una volta sottolineare la necessità della rapida approvazione delle norme di riforma dell'art. 348 del codice penale, che, allo stato attuale sanziona in modo irrisorio l'esercizio abusivo della professione.

Nella proposta di legge in esame all'art. 12 sono contenute norme che rispondono a questo importante obiettivo e che devono trovare, finalmente, una rapida approvazione anche attraverso, se necessario, uno stralcio dal disegno di legge Lorenzin a garanzia comunque di un risultato che tutti sembrano condividere.

In conclusione nella denegata ipotesi che non fosse possibile accogliere i motivati rilievi adottati dal comparto medico odontoiatrico da me rappresentato, chiedo che possa da questa sede essere formulata una raccomandazione che impegni il Governo, attraverso una concertazione con la categoria, ad adottare un decreto legislativo per il riassetto e la riforma della professione odontoiatrica così come previsto dalla Delega al Governo prescritta da questo Disegno di Legge.

Ringrazio per l'occasione offerta di puntualizzare in modo sereno e collaborativo il punto di vista di una professione che garantisce la tutela della salute e che vuole continuare a farlo.

Giuseppe Renzo  
